

Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 23 dicembre 2021

**D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5695**  
**Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione: Modifica dei termini per il riconoscimento ai sensi della l.r. 6/2010**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere», ed in particolare il Titolo V, Capo II bis «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione», che:

- definisce le attività storiche e di tradizione e le suddivide in specifiche categorie;
- demanda alla Giunta regionale l'individuazione dei criteri necessari per ottenere il riconoscimento e la disciplina delle modalità e delle procedure per la richiesta e la concessione di tale riconoscimento;
- prevede che la Direzione Generale competente della Giunta regionale provveda al riconoscimento, su istanza di parte, di tali attività e alla loro iscrizione in un apposito elenco regionale, da aggiornare periodicamente;
- prevede che Regione Lombardia possa promuovere interventi e misure di sostegno finanziario a favore delle attività storiche e di tradizione;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64, che prevede tra i risultati attesi la valorizzazione del commercio storico e di tradizione - Econ 14.2.52;

Richiamati:

- la d.g.r. n. XI/1503 del 08 aprile 2019, con cui la Giunta ha individuato i requisiti per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione, suddivise in varie categorie in ragione dell'attività svolta, ha definito le modalità per la richiesta e la concessione di tale riconoscimento e ha stabilito i termini per la presentazione delle proposte di riconoscimento e per la conclusione del procedimento, demandando ad un provvedimento del Dirigente competente le specifiche modalità operative attuative;
- il d.d.u.o. n. 6547 del 10 maggio 2019, con cui sono state approvate le modalità operative per la presentazione delle proposte di riconoscimento delle attività storiche e di tradizione;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 1503/2019 prevede due finestre di presentazione delle proposte di riconoscimento ogni anno, una entro il 15 febbraio e una entro il 15 settembre, con termine del procedimento rispettivamente entro il 15 marzo e il 15 ottobre;

Considerato che:

- nel corso dell'XI legislatura, ed in particolare con la d.g.r. n. XI/2174 del 30 settembre 2019 e la più recente d.g.r. n. XI/5480 dell'08/11/2021, la Giunta ha promosso misure di sostegno finanziario per progetti di consolidamento e sviluppo delle attività storiche e di tradizione riconosciute, facendo riferimento a quelle ufficialmente incluse nell'elenco regionale alla data della domanda;
- in considerazione dell'opportunità di prevedere una tempistica adeguata alla realizzazione di tali progetti, stimata in circa 12 mesi, della necessità di razionalizzare i procedimenti amministrativi e i carichi di lavoro e di poter valutare i progetti pervenuti tutti insieme in maniera comparativa, così da poter premiare i progetti migliori, è ragionevole prevedere non più di una finestra di presentazione di progetti da finanziare nell'arco di un anno, storicamente tra l'autunno e l'inverno di ogni anno;
- risulta opportuno coordinare di conseguenza le tempistiche per il riconoscimento e le tempistiche per le misure di finanziamento, di modo che i nuovi riconoscimenti annuali si trovino tutti nelle condizioni temporali per partecipare alle misure, prevedendo un'unica finestra di presentazione delle proposte di riconoscimento, nella primavera di ogni anno, con conclusione delle istruttorie e aggiornamento dell'elenco entro l'estate;

Ritenuto pertanto di modificare i termini per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione, secondo quanto previsto all'Allegato A del presente atto, parte integrante e sostanziale del provvedimento, che sostituisce l'Allegato A della d.g.r. 1503/2019, provvedendo in particolare:

- a fissare un'unica finestra di presentazione annuale delle proposte di riconoscimento, con termine entro il 15 aprile di ogni anno;

- a stabilire il termine di 90 giorni dalla chiusura della suddetta finestra per la conclusione delle istruttorie, l'approvazione dei nuovi riconoscimenti e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione;

Ritenuto di confermare i restanti criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione come previsti all'Allegato A della d.g.r. 1503/2019 e integralmente riportati nell'Allegato A del presente atto;

Ritenuto inoltre di demandare al dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il conseguente aggiornamento delle modalità operative per la presentazione delle proposte di riconoscimento regionale di cui al decreto 6547/2019;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di modificare i termini per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione secondo quanto previsto all'Allegato A «Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione» del presente atto, parte integrante e sostanziale del provvedimento, che sostituisce l'Allegato A della d.g.r. 1503/2019;

2. di confermare i restanti criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione come previsti all'Allegato A della d.g.r. 1503/2019 e integralmente riportati nell'Allegato A del presente atto;

3. di demandare al dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere, entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il conseguente aggiornamento delle modalità operative per la presentazione delle proposte di riconoscimento regionale di cui al decreto 6547/2019;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Enrico Gasparini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**ALLEGATO A****Criteria e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione****INDICE**

1. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento
2. Modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione
3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione
4. Trattamento dei dati personali

**1. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento**

Ai sensi dell'art. 148 bis della l. r. 6/2010, le attività storiche e di tradizione sono caratterizzate da una combinazione di fattori legati:

- alla continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta
- alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse
- al mantenimento di attrezzature storiche
- alla espressività sociale, economico e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.

Il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità. La sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata interruzione di continuità.

Sono categorie di tale patrimonio, distinte in ragione dell'attività svolta:

- a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dedite alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

**1.1.a Negozi storici**

I negozi storici in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie:

**1.1.a.1 Storica attività**

Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.

**1.1.a.2 Negozio storico**

Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa
- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- mantenimento, anche parziale, di arredi e attrezzature storiche.

**1.1.a.3 Insegna storica e di tradizione**

Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- ubicazione del punto vendita in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse
- collocazione del punto vendita in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio
- caratterizzazione degli spazi data da opere d'autore legate all'attività che vi si è svolta, ad es. affreschi, collezioni di dipinti o sculture di riconosciuto valore artistico ispirate all'attività commerciale e/o ai relativi prodotti;
- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.

#### **1.1.b. Locali storici**

I locali storici in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie:

##### **1.1.b.1 Storica attività**

Sono individuate sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi requisiti previsti al punto 1.1.a.1.

##### **1.1.b.2 Locali storici**

Sono individuati sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi requisiti previsti al punto 1.1.a.2.

##### **1.1.b.3 Insegna storica e di tradizione**

Sono individuati sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi requisiti previsti al punto 1.1.a.3.

Sono ammessi al riconoscimento i locali storici che svolgono la loro attività in parti annesse a più ampi complessi a carattere alberghiero e di ospitalità.

#### **1.1.c Botteghe artigiane storiche**

Le botteghe artigiane storiche in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie: storica attività artigiana, bottega artigiana storica e insegna artigiana storica e di tradizione.

##### **1.1.c.1 Storica attività artigiana**

Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta, possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.

##### **1.1.c.2 Bottega artigiana storica**

Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività artigiana svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa
- mantenimento, anche parziale, di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale.

##### **1.1.c.3) Insegna artigiana storica e di tradizione**

Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- ubicazione dell'unità locale in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse
- collocazione dell'unità locale in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio
- presenza nei locali e negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, culturale, artistico, architettonico, o particolarmente significativi per la tradizione del saper fare e la cultura del luogo, anche con riferimento a zone di affermate e consolidate produzioni tipiche
- presenza e utilizzo di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale
- attività specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale, ovvero prodotti caratterizzati da unicità e riconoscibilità
- l'attività o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche
- l'attività o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.

### 1.2 Insegne storiche e di tradizione top

È istituita la categoria "Insegne storiche e di tradizione top" nella quale sono compresi i negozi storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche riconosciuti nella rispettiva categoria insegne storiche e di tradizione e che svolgono la propria attività da almeno 75 anni.

### 1.3. Tabella riepilogativa delle categorie delle attività storiche e di tradizione

Nella tabella seguente sono riportate le categorie delle attività storiche e di tradizione con le rispettive definizioni e i rispettivi requisiti per il riconoscimento di cui ai punti 1.1.a, 1.1.b e 1.1.c.

<b>NEGOZI STORICI</b>	<b>STORICA ATTIVITÀ</b>	Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.
	<b>NEGOZIO STORICO</b>	Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa</li> <li>- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni</li> <li>- mantenimento, anche parziale, di arredi e attrezzature storiche.</li> </ul>
	<b>INSEGNA STORICA E DI TRADIZIONE</b>	Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

		<p>Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubicazione del punto vendita in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse</li> <li>- collocazione del punto vendita in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio</li> <li>- caratterizzazione degli spazi data da opere d'autore legate all'attività che vi si è svolta, ad es. affreschi, collezioni di dipinti o sculture di riconosciuto valore artistico ispirate all'attività commerciale e/o ai relativi prodotti</li> <li>- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale</li> <li>- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale</li> <li>- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche</li> <li>- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.</li> </ul>
<b>LOCALI STORICI</b>	<b>STORICA ATTIVITÀ</b>	È individuata sulla base delle medesime caratteristiche e deve possedere i medesimi requisiti previsti per i negozi storici – storica attività.
	<b>LOCALE STORICO</b>	È individuato sulla base delle medesime caratteristiche e deve possedere i medesimi requisiti previsti per i negozi storici – negozio storico.
	<b>INSEGNA STORICA E DI TRADIZIONE</b>	È individuata sulla base delle medesime caratteristiche e deve possedere i medesimi requisiti previsti per i negozi storici – insegna storica e di tradizione.
	<b>STORICA ATTIVITÀ ARTIGIANA</b>	Unità locale che svolge la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. È caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta, possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune.

<b>BOTTEGA ARTIGIANA STORICA</b>		Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.
	<b>BOTTEGA ARTIGIANA STORICA</b>	<p>Unità locale che svolge la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. È caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica.</p> <p>Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività artigiana svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa</li> <li>- mantenimento, anche parziale, di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale.</li> </ul>
	<b>INSEGNA ARTIGIANA STORICA E DI TRADIZIONE</b>	<p>Unità locale che svolge la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. È caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica.</p> <p>Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ubicazione dell'unità locale in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse</li> <li>- collocazione dell'unità locale in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio</li> <li>- presenza nei locali e negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, culturale, artistico, architettonico, o particolarmente significativi per la tradizione del saper fare e la cultura del luogo, anche con riferimento a zone di affermate e consolidate produzioni tipiche</li> <li>- presenza e utilizzo di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale</li> <li>- attività specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale, ovvero prodotti caratterizzati da unicità e riconoscibilità</li> <li>- l'attività o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere</li> </ul>

		d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche - l'attività o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.
<b>INSEGNE STORICHE E DI TRADIZIONE TOP</b>		Negozi storici, locali storici e botteghe artigiane storiche riconosciuti nella rispettiva categoria insegna storiche e di tradizione e che svolgono la propria attività da almeno 75 anni.

## 2. Modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione

### 2.1 Soggetti proponenti

La Direzione competente per materia provvede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione segnalate, ai sensi dell'art. 148 ter, comma 1, lettera b) della l. r. 6/2010, dalle camere di commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 1, lettere a), b) e c).

La Direzione competente per materia può eccezionalmente procedere a istruire, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 1, lettere a), b) e c), proposte di riconoscimento presentate dalle imprese.

### 2.2 Istruttoria, approvazione e pubblicazione delle proposte di riconoscimento

L'istruttoria delle proposte di riconoscimento viene svolta dalla Direzione competente per materia. L'istruttoria potrà essere effettuata anche in collaborazione con il sistema camerale lombardo. Nel caso in cui le camere di commercio presentino, in qualità di soggetto proponente, proposte di riconoscimento, l'istruttoria di queste ultime sarà effettuata dalla Direzione competente per materia.

Con cadenza annuale, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle proposte di riconoscimento di cui al successivo punto 2.3, la Direzione competente per materia approva e pubblica le proposte di integrazione all'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione di cui al successivo punto 3).

La Direzione competente per materia conferisce alle attività storiche e di tradizione iscritte nell'elenco regionale un marchio identificativo.

### 2.3 Quando presentare le proposte di riconoscimento

Le proposte di riconoscimento devono essere presentate dai soggetti proponenti di cui al punto 2.1 di norma entro il 15 aprile di ogni anno.

## 3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione

È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. Coordina la gestione dell'elenco la Direzione competente per materia.

L'elenco è costituito da un patrimonio informativo accessibile per via telematica ed ha carattere pubblico. La Direzione generale competente ne assicura e promuove la conoscenza.

Sono iscritte nell'elenco regionale:

- le attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi del precedente punto 2
- le imprese già riconosciute storiche ed inserite nel registro regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi della D.G.R. 8886/2009, purché le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno di cui all'articolo 148 quater, comma 2, della l.r. 6/2010.

Il riconoscimento di attività storica e di tradizione e l'iscrizione nell'elenco regionale sono collegati al mantenimento della destinazione d'uso dei locali, delle caratteristiche morfologiche delle vetrine, dell'insegna, degli arredi e della selezione tipologia della merceologia offerta presenti al momento dell'iscrizione nell'elenco, anche nel caso di restauri conservativi e di interventi di rinnovo parziale o totale, qualora necessari.

Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti posseduti dalle imprese al momento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la Direzione competente per materia:

- potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nell'elenco
- procederà periodicamente al monitoraggio delle imprese iscritte nell'elenco avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui al punto 2.1. Nel dettaglio, i soggetti di cui al punto 2.1 trasmettono a Regione Lombardia, con riferimento alle proposte di riconoscimento presentate e con le modalità che saranno successivamente individuate, gli aggiornamenti relativi ai dati contenuti nell'elenco regionale e possono presentare proposte di modifica o cancellazione dall'elenco.

### **3.1 Modifiche e revoche**

Ai sensi dell'articolo 148 quinquies, comma 1, della l.r. 6/2010 è disposta la revoca del riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale:

- qualora si verifichi un'alterazione delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento
- in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.

Alle modifiche e cancellazioni all'elenco regionale la Direzione generale competente per materia provvede con frequenza almeno annuale.

Le modifiche e le cancellazioni sono comunicate ai diretti interessati e sono rese pubbliche tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

## **4. Trattamento dei dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A1.

## ALLEGATO A1



Regione Lombardia

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d'ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.

### 1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati al fine di annotare nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione i suoi dati personali necessari, come definito dalla legge regionale 5/2019, "Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".

### 2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea e digitale.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

### 3. Profilazione

I dati personali presenti nel trattamento non saranno soggetti ad alcuna profilazione.

### 4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

### 5. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: [rdp@regione.lombardia.it](mailto:rdp@regione.lombardia.it)

### 6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con il riconoscimento

storico dell'impresa e l'inserimento della stessa nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio di Lombardia

#### **7. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

I Suoi dati saranno accessibili, per le finalità connesse alla amministrazione tecnica del software che gestisce la banca dati, al fornitore ARIA S.p.A. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.  
I Suoi dati personali non saranno diffusi.

#### **8. Trasferimento dati all'estero**

Il trattamento non prevede che i suoi dati vengano trasferiti all'estero.

#### **9. Tempi di conservazione dei dati**

I suoi dati verranno conservati per almeno 5 anni dalla data di cancellazione d'ufficio degli stessi per cessata iscrizione, o dalla sua richiesta di cancellazione dalla banca dati.

#### **10. Diritti dell'interessato**

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica [sviluppo\\_economico@pec.regione.lombardia.it](mailto:sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it), oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Direzione generale Sviluppo Economico, regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO indicando il titolo del trattamento "Attività storiche e di tradizione"

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.